



REGIONE
LAZIO

“La normativa fitosanitaria”

Dr.ssa Alessandra Bianchi
Dirigente dell’Ufficio Vigilanza e difesa fitosanitaria
Area Servizi Tecnici e scientifici, SFR
Direzione regionale agricoltura



RUOLO del DOTTORE AGRONOMO in campo fitosanitario

Offrire consulenza ad aziende agricole e vivaistiche, enti e privati per
identificare le cause parassitarie delle malattie delle piante

proporre strategie di lotta

prescrivere i fitofarmaci appropriati

consigliare buone pratiche agricole

rispettare le normative fitosanitarie e di qualità

Collaborare con SFR nel monitoraggio del territorio attraverso
segnalazione precoce dei parassiti da quarantena

valutazione diffusione e dannosità degli organismi nocivi per la
delimitazione delle aree interessate da un determinato parassita



Legislazione fitosanitaria: genesi ed evoluzione

PRAMMATICA 1° DE BRUCHIS - emanata dal Vicerè di Napoli nel 1562 per la lotta alle cavallette, è la prima disposizione governativa

PRIMA LEGGE ITALIANA nel 1888 a seguito dell'introduzione in Europa della Peronospora della patata e della Fillossera della Vite

PRIMA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA DIFESA DEI VEGETALI del 1938

LEGGE 987/1931 e Regolamento attuativo R.D. n. 1700/1933 ha previsto la vigilanza sui vivai, sull'attività sementiera, sulla circolazione e sull'importazione di piante, parti di piante e semi attraverso:

autorizzazione all'attività vivaistica,

istituzione Osservatori per le malattie delle piante e Consorzi di difesa

controlli fitopatologici in import export

PRIMO Decreto MIPAAF LOTTA OBBLIGATORIA del 1923



CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA DIFESA DELLE PIANTE - IPPC

Firmata nel 1952 e rivista nel 1997

173 stati aderenti

assicura coordinamento e armonizzazione della legislazione fitosanitaria in collaborazione con NPPO (autorità nazionali fitosanitarie) e EPPO riconosciuta dal **1989 Uruguay Round** dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT oggi WTO)

l'accordo SPS la identifica come l'organizzazione che fornisce gli standard internazionali **ISPM** per le misure attuate dai governi per proteggere le loro risorse vegetali da organismi nocivi (misure fitosanitarie) garantendo al contempo che le misure fitosanitarie siano tecnicamente giustificate e non ostacoli ingiustificati al commercio internazionale



WWW.IPC.INT





REGIONE
LAZIO

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE
DELLE PIANTE
EPPO**

creata nel 1951 è un'organizzazione intergovernativa per la
cooperazione in difesa delle piante - 50 Stati aderenti
elabora strategie di controllo e pubblica documenti e standard su
organismi nocivi (liste e schede descrittive)
metodi di diagnosi e controllo
normative fitosanitarie
prodotti fitosanitari

WWW.EPPO.ORG



ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI

EPPO A1 LIST elenco degli organismi nocivi (HOs) raccomandati per la regolamentazione da parte degli Stati Membri in quanto parassiti da quarantena mai segnalati nella UE

EPPO A2 LIST elenco degli HOs raccomandati per la regolamentazione da parte degli Stati Membri in quanto parassiti da quarantena localmente presenti nella UE

EPPO ALERT LIST richiama l'attenzione degli Stati Membri sui parassiti che possono rappresentare un pericolo e ottenere una segnalazione precoce della loro presenza

EPPO ACTION LIST attira l'attenzione degli Stati Membri sui parassiti dalle liste EPPO A1/A2 che sono stati recentemente aggiunti o rappresentano una preoccupazione fitosanitaria urgente



EPPO STANDARD

- **Good Plant Protection Practice (PP2):** optimal practice in protecting specific crops against their pests, including pathogens and weeds.
- **Phytosanitary Procedures (PM3):** standards describing methods to be followed for performing inspections, tests or treatments of commodities moving in trade, or surveys of quarantine pests.
- **Production of Healthy Plants for Planting (PM4):** standards describing the steps to be followed for the production of vegetatively propagated planting material whose health status is attested by an official certificate.
- **Pest Risk Analysis (PM5)** standards providing detailed guidance on the analysis of risk presented by certain pests, in relation to their potential status as quarantine pests or regulated non-quarantine pests.
- **Safe use of Biological Control (PM6)** standards providing guidelines for assessing and reducing the risks associated with various aspects of the introduction and use of biological control agents and, as appropriate, for comparing them with the benefits in terms of efficacy (**list of biological control agents widely used in the EPPO region**)
- **Diagnostics (PM7):** standards providing internationally agreed diagnostic protocols for regulated pests.
- **Commodity-specific Phytosanitary Measures (PM8)** making recommendations about phytosanitary measures which should be used or required by EPPO member countries for certain commodities moving in trade to prevent introduction and spread of quarantine pests.
- **National Regulatory Control Systems (PM9)** standards providing procedures for official control with the aim of containing and eradicating pests.
- **Phytosanitary Treatments (PM10)** standards describing the methods to be followed for treatments⁷ of commodities and treatments of crops for containment or eradication of regulated pests.



DATABASE EPPO



PQR - DATA BASE SU PARASSITI DA QUARANTENA

Fornisce informazioni dettagliate sulla distribuzione geografica e sulle piante ospiti di parassiti da quarantena.

I suoi strumenti di ricerca consentono inoltre agli utenti di identificare le merci, che sono in grado di agire come percorsi nel commercio internazionale per il movimento di parassiti e malattie.

Negli ultimi anni, il database è stato ampliato per coprire le piante esotiche invasive.

PQR può essere scaricato gratuitamente dal sito web EPPO o può essere ordinato presso la Segreteria EPPO.



DIRETTIVA 2000/29/CE

Misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunità

DECISIONI che stabiliscono misure
fitosanitarie di emergenza contro determinati
organismi nocivi

DIRETTIVE QUALITA' DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

98/56/CE **ornamentali**

93/61/CEE - 93/62/CEE **ortive**

fruttiferi 93/48/CEE –
93/64/CEE – 93/79/CEE

DIRETTIVE SEMENTI

DIRETTIVE FITOFARMACI



LEGISLAZIONE EUROPEA ED ITALIANA

DIRETTIVA

**DECRETO LEGISLATIVO
DI RECEPIMENTO**

**DECRETO MIPAAF
o DPR
ATTUATIVO**

DECISIONE

**DECRETO MIPAAF DI
RECEPIMENTO**

**ATTUAZIONE
SENZA
RECEPIMENTO**



MISURE DIRETTIVA 2000/29/CE

- Compilazione di un elenco degli organismi nocivi pericolosi, la cui introduzione nella UE è vietata **ALLEGATO I e II**
- Divieti d'importazione per taluni vegetali e prodotti vegetali **ALLEGATI III e IV** (per paese o per requisito particolare)
- Ispezioni ufficiali su alcune merci in importazione **ALLEGATO V**
- Sorveglianza generale sul territorio (monitoraggio e segnalazioni) in particolare nei luoghi di produzione (vivai)
- **Passaporto delle piante** per garantire la sanità e la tracciabilità del materiale di moltiplicazione in libera circolazione nella UE
- Definire **zone protette** esposte a rischi particolari e accordare loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno **ALLEGATO VI**
- **Immediata segnalazione UE di nuovi organismi nocivi**
- **Imposizione di misure di eradicazione o di contenimento in zone delimitate ufficialmente (aree focolaio e cuscinetto)**



Decreto legislativo 214/05 attuativo della direttiva 2002/89/CE su misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali

DEFINIZIONI

Vegetali piante vive e parti di piante vive

Prodotti vegetali non trasformati o trasformati in modo semplice

Vegetali destinati alla piantagione già piantati o destinati a essere piantati

Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale piante o loro parti destinate al consumatore finale non professionalmente impegnato nel processo produttivo

Organismo nocivo specie ceppo biotipo o agente patogeno dannoso (ON)

Misura ufficiale un provvedimento adottato dal SFR

Zona protetta riconosciuta dalla UE in cui nonostante le condizioni favorevoli un ON non si è insediato ma vi è il pericolo

Mercato locale effettuato dai piccoli produttori nella provincia



IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

E' costituito da un'etichetta ufficiale che accompagna le spedizioni di vegetali contenente le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità in caso di presenza di organismi nocivi

E' rilasciato dal produttore autorizzato dal SFR a seguito di ispezioni ufficiali annuali e analisi fitopatologiche che garantiscono l'assenza di parassiti da quarantena e deve essere registrato regolarmente su registri vidimati dal SFR



REGIONE
LAZIO

- Le competenze dell' Area Servizi tecnici e scientifici, Servizio fitosanitario regionale

Controllo fitosanitario degli organismi nocivi



Tutela della qualità della filiera produttiva e delle risorse genetiche



Promozione e verifica dello sviluppo di una agricoltura sostenibile





AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI

Autorizzazione ART.19

Produttori di piante e dei relativi materiali di moltiplicazione destinati alla vendita o comunque a essere ceduti a terzi a qualsiasi titolo
commercianti all'ingrosso di piante e sementi
agrumi patate legname ecc.

Fornitori di materiali di moltiplicazione

Iscrizione al RUP art. 20

Soggetti che producono
commercializzano o importano
vegetali ALLEGATO V



CATEGORIE ESONERATE

Sono esonerati dall'Aut. Art. 19

Commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali e i produttori di patate da consumo e agrumi che conferiscono a centri di raccolta o cedono direttamente a utilizzatori finali

Sono esonerati dall'iscrizione al RUP

I piccoli produttori che producono e vendono vegetali nella loro totalità destinati come impiego finale nel mercato locale a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali a condizione che presentino al SFR una dichiarazione attestante tale requisito



AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI FITOSANITARIE

- l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione, commercializzazione ed importazione da Paesi terzi dei vegetali e dei prodotti vegetali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo e da decisioni della Commissione europea adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE;
- l'iscrizione al RUP (art. 20 del decreto legislativo)
- l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante (art. 26 del decreto legislativo)
- l'accreditamento per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piantine di ortaggi (DD.MM. 14/04/1997 e delle piante ornamentali di cui al D.M. 09/08/2000)
- l'autorizzazione all'attività sementiera (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2007)
- l'accreditamento per la produzione e la commercializzazione di micelio fungino (art. 8 del decreto ministeriale 27 settembre 2007)



REQUISITI SOGGETTI AUTORIZZATI

DM n. 26250 del 12/11/2009 Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

- **Deve essere iscritto al Registro** delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A
- **Deve dimostrare direttamente o tramite una figura tecnica professionale** operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere **adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità** riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre
- deve essere in possesso di **strutture e mezzi idonei** allo svolgimento dell'attività, conformemente a quanto riportato nell'allegato IV del DM



IL RESPONSABILE FITOSANITARIO

Deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- è in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale;
- ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.

Se il responsabile tecnico/fitosanitario non è il titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio Fitosanitario competente per territorio, in nome e per conto della ditta stessa.



Obblighi dei soggetti autorizzati (1)

- **tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata** relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19 del d.lgs 214/05 (**non vincolante per i soggetti autorizzati che producono o commercializzano materiale per il quale non vige l'obbligo del passaporto delle piante**)
- **tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato** dal Servizio Fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI del d.lgs 214/05, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi (**non vincolante per i piccoli produttori e per i soggetti autorizzati che producono o commercializzano materiale per il quale non vige l'obbligo del passaporto delle piante**)
- **conservare per almeno un anno** i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare **i passaporti delle piante**;
- **designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie** attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;



Obblighi dei soggetti autorizzati (2)

- **eseguire i controlli visivi** nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal SFR
- **informare immediatamente il SFR di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi**, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
- **permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal SFR**, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri e ai documenti relativi;
- **ottemperare alle prescrizioni impartite dal SFR** e collaborare con esso in ogni altro modo;
- comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'art. 19 nel caso di cessazione dell'attività;
- per i produttori, **riportare gli estremi dell'autorizzazione** su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;
- indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;
- comunicare al SFR i campi di piante madri e di produzione
- **ottemperare alle prescrizioni** elencate nell'allegato III del DM n. 26250 del 12/11/2009



IL RESPONSABILE FITOSANITARIO

Tra i requisiti previsti è necessario dimostrare direttamente o tramite una figura tecnica professionale operante in modo continuativo per l'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità riguardanti le categorie dei vegetali per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre, in che modo:

è in possesso di laurea o diploma in ambito agrario o forestale

NUMERO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE _____

ALBO PROFESSIONALE

Provincia di _____

ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale

ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda

Se il responsabile tecnico/fitosanitario non è il titolare dell'azienda, deve essere in possesso di apposito incarico, sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio Fitosanitario competente per territorio, in nome e per conto della ditta stessa.



Misure ufficiali - prescrizioni - sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi di legge o di pratiche fitosanitarie adeguate comportano pesanti ripercussioni per i produttori:

Sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 214/05 e dalle normative di qualità (es. per mancata compilazione del passaporto la multa va da 2.500 a 15.000 euro)

Sospensione o revoca delle autorizzazioni

Sospensione delle attività totale o parziale finchè non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi

Imposizione di misure fitosanitarie quali trattamenti adeguati e distruzione di partite o lotti di piante infette a proprio carico



- **Art. 500 CODICE PENALE**

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali,

pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio

zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire

duecentomila a quattro milioni.